

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCIDI, CHIUSOLI

Istituzione dell'albo professionale dei fisici

Presentata il 5 febbraio 1999

PROGETTO DI LEGGE - N. 5656

Onorevoli Colleghi! - La materia che la presente proposta di legge intende regolamentare era stata già in precedenza trattata nel 1990 alla Camera (A.C. n. 4862, di iniziativa dei deputati Artioli e Renzulli) e nel 1995 al Senato (A.S. n. 1871, di iniziativa della senatrice Manieri).

Alle soglie del 2000, quando il problema è diventato più pressante, il progetto di legge è stato riveduto per renderlo più aderente ad una realtà in cui sono richieste sempre più qualificate competenze e professionalità e a tale fine esso è stato oggetto di approfondito studio e dibattito nell'ambito delle comunità dei fisici, di cui la Società italiana di fisica (SIF) si è fatta portavoce. Una incalzante spinta in tale senso è pervenuta anche attraverso le recenti disposizioni di legge in materia sanitaria (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni) e quelle ancora più recenti in materia di sicurezza e di prevenzione in campo lavorativo e per l'intera popolazione, in attuazione anche di specifiche direttive dell'Unione europea (decreto legislativo n.626 del 1994 sulla prevenzione e protezione dei lavoratori dagli agenti biologici, chimici e fisici, decreto legislativo n.230 del 1995 sulla protezione dei lavoratori, della popolazione e dei pazienti dalle radiazioni ionizzanti, legge n.447 del 1995 sull'inquinamento acustico, normative sull'inquinamento elettromagnetico, norme ISO e CEI, eccetera).

E' sempre più urgente la necessità di avvalersi delle ricadute a livello pratico dei progressi della ricerca e non può meravigliare, quindi, l'esigenza e l'importanza di riconoscere specifiche competenze e adeguata dignità professionale anche al fisico che opera nei campi della sanità, della prevenzione, dell'industria, dei servizi, eccetera.

Non v'è dubbio che anche la figura del fisico debba rientrare nella complessa competitività delle professioni per le quali è riconosciuta l'esigenza di validi ordinamenti che assicurino una adeguata qualificazione professionale e una serena concorrenza nel rispetto della deontologia, al fine di tutelare l'interesse generale connesso all'esercizio della specifica professione, in armonia con lo spirito del disegno di legge presentato dall'allora Ministro di grazia e giustizia Flick come richiesta di delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali (XIII legislatura, atto Camera n. 5092).

La fisica italiana è ben rappresentata nella comunità scientifica da coloro che tradizionalmente operano all'interno dei laboratori di ricerca nazionali ed internazionali, ma oggi i fisici si

inseriranno efficacemente anche in molteplici attività professionali, di grande interesse per la società, che richiedono, per essere affrontate, l'applicazione delle conoscenze e delle metodologie proprie della fisica.

Allo stato attuale i fisici sono tra i pochi, se non gli unici, laureati per i quali non è previsto un ordine professionale che ne definisca competenze e professionalità nelle diverse realtà lavorative.

Nel panorama italiano delle professioni questa carenza può essere considerata una anomalia. Nell'articolo "*Professioni intellettuali e rapporto di pubblico impiego*" si legge: "la professione sta a significare solitamente l'esercizio di una disciplina, di un'arte o di un'attività produttiva, con relativa continuità, normalmente a favore di terzi.

Lo Stato, nell'interesse collettivo, ordina e regola le professioni vietando ad individui non qualificati di esercitarle. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi".

In tale quadro è fuori dubbio che la fisica sia una disciplina e che l'applicazione delle metodologie fisiche costituisca esercizio di una professione intellettuale.

L'esigenza di un ordine professionale si è sviluppata inizialmente tra i fisici operanti nel Servizio sanitario nazionale, che hanno incontrato gravi difficoltà a livello contrattuale rispetto alle altre categorie di pari ruolo (medici, chimici, biologi, psicologi, eccetera), imputabili alla mancanza di un ordine professionale.

D'altra parte la mancata consultazione dei fisici - in mancanza appunto dell'ordine che li rappresenta - ai fini della programmazione sanitaria a livello regionale e nazionale, ha privato quest'ultima di un contributo che appare sempre più basilare alla luce delle profonde innovazioni della tecnologia applicata alle attività sanitarie.

L'istituzione di un ordine professionale è l'indispensabile strumento per regolamentare, dal punto di vista deontologico, l'attività di quei fisici che operano in settori che hanno una diretta ripercussione sulla salute pubblica.

Giova citare a questo proposito il parere del Consiglio di Stato emesso in data 16 febbraio 1989, avente per oggetto "Iscrizione agli ordini e collegi professionali del personale appartenente al ruolo sanitario regionale": "(...) Fanno parte del ruolo sanitario medici, farmacisti, veterinari, biologi, fisici, chimici ed altre categorie professionali. Per costoro il rispetto dei canoni di deontologia professionale è adempimento costante e necessario nell'assolvimento dell'attività oggettivamente considerata, sia che questa venga prestata in forma libero-professionale, sia che costituisca contenuto di un obbligo derivante da rapporto di pubblico impiego. La materia strettamente deontologica non è oggetto del rapporto del pubblico impiego o comunque non è per intero disciplinata dalla normativa di rapporto. Il medesimo comportamento può infatti, sia pure in casi eccezionali, non essere valutato come inadempimento all'obbligo del pubblico dipendente, ma tuttavia essere giudicato scorretto o imprudente sotto il profilo deontologico".

L'istituzione di un ordine dei fisici non è importante solo per l'ambito sanitario, come già ripetutamente sottolineato, ma anche per la sfera più generale in conseguenza dello sviluppo, a livello nazionale, di attività professionali legate principalmente alla fisica applicata. Tale sviluppo, espresso soprattutto in ambito industriale nei campi dell'elettronica e dell'informatica, è la naturale ricaduta e la logica conseguenza del lavoro di base svolto dai fisici a livello universitario e di enti di ricerca. Spesso il fisico, proprio a causa della mancanza di un albo professionale, si trova in grande difficoltà o è addirittura impossibilitato ad esercitare ufficialmente funzioni relative a sue precise competenze che possono riguardare l'energetica, l'ambiente, la modellistica, ma anche la certificazione di conformità e garanzia della qualità di apparecchiature complesse, così come il fisico abilitato all'insegnamento di elettrotecnica o impianti elettrici non può "firmare" i relativi progetti tecnici mentre ciò è permesso ai suoi allievi appena diplomati.

L'importanza del ruolo che è venuta acquisendo la professione del fisico, la rilevanza, la molteplicità dei settori nei quali egli è chiamato ad operare, richiedono il superamento di una situazione di anonimata con la necessaria determinazione dei requisiti per l'esercizio della professione e con la definizione giuridica della sua professionalità.

La determinazione dei requisiti per l'esercizio della professione di fisico è necessaria non solo per tutelare i diritti di questi professionisti, ma soprattutto per tutelare i diritti degli utenti e degli stessi enti pubblici, che possono così disporre di elementi sicuri di orientamento nella scelta degli operatori.

Gli elementi ricordati evidenziano l'esigenza, ormai non più rinviabile, di dare anche alla professione di fisico la normativa della quale è attualmente carente, prevedendo la costituzione dell'ordine professionale dei fisici e l'istituzione del relativo albo.

La proposta di legge cerca di rispondere a questa esigenza. Essa si compone di 32 articoli ed affronta, con la logica sequenziale, i differenti aspetti specifici della materia da regolamentare.

Nella prima parte (articoli 1-4) sono definiti l'oggetto e i requisiti necessari all'esercizio della professione di fisico e istituiti l'albo e l'ordine dei fisici.

L'esercizio della professione di fisico, nei campi definiti dall'articolo 1, è consentito agli iscritti all'albo e cioè ai laureati in fisica in possesso di abilitazione conseguita tramite esame di Stato. Tale esame dovrà essere disciplinato con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

L'ordine dei fisici è strutturato, di norma, a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, provinciale.

Le norme, le condizioni e le modalità di iscrizione all'albo dei fisici sono contenute negli articoli da 5 a 9.

Con gli articoli da 10 a 17 sono definite ed organizzate le competenze degli organi di governo e di rappresentanza dell'ordine dei fisici. Il consiglio dell'ordine, composto da sette o quindici membri, tra cui un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, esercita le attribuzioni previste dal comma 2 dell'articolo 10 e si riunisce di norma almeno una volta ogni sei mesi. Le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine sono vincolanti per gli iscritti, ma impugnabili di fronte al tribunale competente per territorio.

Gli articoli da 18 a 23 definiscono le norme relative all'elezione e all'insediamento dei componenti gli organi di rappresentanza dell'ordine.

I procedimenti e le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti all'ordine sono definiti negli articoli 24 e 25.

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei fisici è istituito con l'articolo 26; lo stesso articolo ne definisce la composizione e le relative attribuzioni. La vigilanza sull'ordine nazionale dei fisici è affidata, con l'articolo 27, al Ministro di grazia e giustizia.

L'ultima parte della proposta di legge comprende le norme transitorie (articoli da 29 a 31) e quelle sulla copertura finanziaria (articolo 32).

Le norme transitorie sono relative alla istituzione dell'albo, alla costituzione dei consigli regionali o provinciali dell'ordine e all'iscrizione all'albo in sede di prima attuazione della legge.

La responsabilità relativa all'applicazione delle norme transitorie, e in particolare quella relativa alla prima formazione degli albi e all'indizione delle elezioni dei consigli, è affidata a un commissario straordinario nominato dai tribunali dei capoluoghi di regione o delle province autonome. In sede di prima attuazione della legge possono essere iscritti all'albo i professori universitari che insegnano o hanno insegnato materie fisiche e tutti coloro che hanno superato un concorso o un esame presso pubbliche amministrazioni, per il quale il diploma di laurea in fisica fosse considerato requisito di ammissione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della professione di fisico).

1. Formano oggetto dell'esercizio della professione di fisico:
 - a) la caratterizzazione di materiali, di fenomeni e di mezzi fisici, nonché la parametrizzazione dei processi fisici di interazione;
 - b) l'applicazione di metodologie e di tecnologie fisiche nell'industria, nella sanità, nei servizi e nella ricerca applicata e industriale;
 - c) la rilevazione, l'analisi e l'elaborazione di segnali fisici;
 - d) l'applicazione delle tecniche computazionali nella simulazione, modellizzazione e validazione di fenomeni e di sistemi integrati complessi;
 - e) la caratterizzazione fisica degli organismi viventi e del loro habitat, nonché la valutazione dell'impatto di eventi e di agenti fisici naturali e artificiali sugli organismi viventi e sull'ambiente, con particolare riguardo alle applicazioni intese a prevenire, proteggere e controllare i relativi rischi;
 - f) l'analisi, la parametrizzazione, la misura e la valutazione degli agenti fisici e dei processi biofisici finalizzati alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche;
 - g) l'attività di formazione e di aggiornamento nei settori disciplinari di cui al presente comma.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 e senza preclusioni per ulteriori sviluppi di tipo professionale, i fisici professionisti, di seguito denominati "fisici", nello svolgimento delle proprie attività sottoscrivono studi, progetti, collaudi, elaborati e documenti in genere per quanto riguarda, in particolare, i settori informatico, elettronico, industriale, sanitario, geofisico, della sicurezza, della protezione ambientale e dei servizi.
3. L'elencazione delle attribuzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale ai fisici iscritti all'albo, né quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti ai sensi di leggi e di regolamenti.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di fisico).

1. Per esercitare la professione di fisico è necessario aver conseguito la relativa abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in fisica che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un periodo di pratica professionale di almeno due anni o che abbiano frequentato per almeno due anni una scuola di specializzazione post laurea con dimostrato profitto.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo).

1. E' istituito l'albo professionale dei fisici.

2. Gli iscritti all'albo professionale sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 4.

(Istituzione dell'ordine dei fisici).

1. Gli iscritti all'albo professionale costituiscono l'ordine dei fisici. L'ordine è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo professionale è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso del diploma di laurea in fisica;

d) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di fisici, di enti o di imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 6.

(Modalità di iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo professionale l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni agli albi professionali.

Art. 7.

(Iscrizione).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui all'articolo 6, esamina le domande di iscrizione entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio di cui al comma 1 provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 8.

(Anzianità di iscrizione all'albo).

1. L'anzianità di iscrizione all'albo professionale è determinata dalla data della relativa deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 7.
2. L'iscrizione all'albo professionale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione di cui al comma 1.
3. L'albo professionale reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
4. L'albo professionale contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 9.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo professionale:
 - a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
 - b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto sia esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio di cui al comma 1 pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Art. 10.

*(Consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto da sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, da quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti all'albo professionale ai sensi della presente legge. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere;
 - b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
 - c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
 - d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
 - e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo professionale e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 25;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

m) stabilisce le tariffe professionali minime degli onorari relative alle attività del fisico individuate dal nomenclatore elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine. Stabilisce inoltre le tabelle delle indennità e i criteri per il rimborso delle spese;

n) promuove iniziative atte a favorire la formazione culturale e l'aggiornamento professionale dei fisici nonché il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 11.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio nazionale dell'ordine.

2. Il presidente, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 12.

(Riunioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo professionale. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 13.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo professionale, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità dell'interessato, la comunicazione di cui al comma 1 avviene

mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 14.

*(Scioglimento del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto; inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti all'albo professionale.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario di cui al comma 2 sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1.

4. Il commissario di cui al comma 2 ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti all'albo professionale, un comitato costituito da non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15.

*(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine e in materia elettorale).*

1. Le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 16.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 15 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 17.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 15, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale di cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 18.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti all'albo professionale esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione per le elezioni è spedito a tutti gli iscritti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o è consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto.
6. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
7. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
8. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
9. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di due giorni consecutivi.
10. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 19.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, di cui all'articolo 14, comma 2, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 20.

(Votazione).

1. Le schede sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale dell'ordine, con il timbro del consiglio dell'ordine regionale e provinciale dei fisici. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da

eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minore numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 21.

(Comunicazione dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 22.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine. Cariche).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario di cui all'articolo 14, comma 2, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Dell'elezione di cui al comma 1 si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 23.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 23.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 14.

Art. 24.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto all'albo professionale che si renda colpevole di abuso o di mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionali, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione;

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 15.

Art. 25.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

5. Nel caso di incompatibilità ovvero di ricusazione il procedimento disciplinare può essere trasferito all'ordine regionale o provinciale viciniori.

Art. 26.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali e

provinciali. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio nazionale.

5. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispose e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone il nomenclatore delle attività proprie del fisico da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo professionale, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 27.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei fisici.

Art. 28.

(Equipollenza di titoli).

1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titoli accademici in fisica conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in fisica conseguita nelle università italiane.

Art. 29.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine).

1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o delle province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 30.

2. Il commissario di cui al comma 1 entro tre mesi indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, ai sensi delle disposizioni della presente legge. Egli provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 30.

(Iscrizione all'albo in sede di prima attuazione della legge).

1. L'iscrizione all'albo professionale, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 5, è consentita, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 29, ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica per il cui accesso sia richiesto o sia stato richiesto il diploma di laurea in fisica, ai professori di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o che abbiano insegnato discipline fisiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline fisiche, nonché ai laureati in fisica iscritti nell'elenco nominativo degli esperti qualificati per la sorveglianza fisica della radioprotezione istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Art. 31.

(Disposizioni transitorie sull'esame di Stato).

1. Successivamente alla formazione dell'albo professionale ai sensi degli articoli 29 e 30, e sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 2, comma 2, il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, è sostituito da uno dei seguenti:

a) essere in possesso di diploma di specializzazione rilasciato da università italiane o di Paesi membri della Unione Europea;

b) essere in possesso di documentazione attestante di aver svolto per almeno due anni attività professionale nel campo della fisica applicata.

Art. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 29 e 30 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.